

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

COMUNE DI CERDA
22 FEB 2023
Prot. n. 2711
UFF. SINDACO

- Sezione lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

J. SERVICE

SEGRETARIO - CONTENE.

per
24/02/2023 / AL

Il Sig. CHIAPPONE Giuseppe, nato a Palermo il 06 ottobre 1959 (C.F. CHPGPP59R06G273F), residente a Cerda (Palermo) alla Contrada Zingara, rappresentato e difeso per mandato allegato al presente atto dall'Avv. Francesco GIUNTA (GNTFNC68S23G273I), elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella via G. Mazzini n. 14,

Per comunicazioni: tel./fax 091.8115449

PEC: francesco.giunta@cert.avvocatitermini.it

COMUNE DI CERDA UFFICIO DEL SINDACO
23 FEB 2023
Prof. N° 178

Contro

COMUNE di CERDA (PALERMO) in persona del Sindaco e Legale Rappresentante *pro tempore*,

Fatto

- il ricorrente è dipendente di ruolo del Comune di Cerda con il profilo professionale di **Impiegato, Categ. C5, con decorrenza 31 dicembre 1987;**
- con deliberazione di Giunta comunale n.351 del 13/12/1989 è stata estesa ai geometri dell'Ufficio Tecnico Comunale, fra i quali il Geom. **CHIAPPONE**, l'indennità di vigilanza ex art. 34 del D.P.R. 268/1987;
- la suddetta deliberazione è stata dichiarata "**legittima**" dall'allora Commissione Provinciale di Controllo (Organo Regionale istituito con legge 10 febbraio 1953, n. 62 in attuazione dell'art. 130 della Costituzione), con decisione n. 1703/1017 del 9/1/1990;
- con determinazione n. 159/308 del 25/5/2022 del Dirigente il 1° Settore, notificata al **Geom. CHIAPPONE** il 22 (sic!) maggio 2022, il predetto dipendente è stato informato che la Giunta

- Comunale, con deliberazione n. 10 del 02/02/2022, aveva revocato l'indennità di vigilanza e contestualmente revocata la deliberazione n. 351/1989;
- con la stessa citata deliberazione *si demandava al Responsabile del I Settore l'adozione degli atti consequenziali discendenti dalla stessa;*
 - dal mese di febbraio 2022, l'indennità in questione non è stata più corrisposta;
 - alla determinazione citata è allegato un prospetto da cui si evince che il Comune pretende la restituzione, da parte del Geom. CHIAPPONE, della somma di € 8.431,65, relativa al periodo gennaio 2012/gennaio 2022, nel presupposto che alla fattispecie sia applicabile la prescrizione decennale;
 - a partire dal mese di luglio 2022 il Comune ha iniziato a effettuare le trattenute sulla retribuzione di € 332,00 (trecentotrentadue);
 - con lettera inviata a mezzo posta certificata il giorno 11 luglio 2022 il Geom. CHIAPPONE ha contestato in toto, per il tramite del proprio legale, Avv. Francesco GIUNTA, la revoca dell'indennità e la richiesta di restituzione.

In Diritto

- 1) la deliberazione n.351 del 13/12/1989 è stata assunta d'ufficio e non su richiesta degli interessati;
- 2) l'indennità attribuita era motivata dall'espletamento di una specifica funzione di vigilanza, prevista da una norma di legge (DPR 268/1987);
- 3) il provvedimento è stato ritenuto "legittimo" da uno specifico organo di controllo (la C.P.C.), istituito per legge, esterno all'ente locale e composto di qualificati giuristi;
- 4) la copiosa giurisprudenza formatasi sulle ipotesi di indebito retributivo, richiamata negli atti amministrativi con i quali il Comune di Cerda ha stabilito, non soltanto di sospendere, ma anche di revocare con effetto *ex tunc* l'indennità in parola riguarda somme corrisposte per errore;
- 5) nella fattispecie non risulta effettuato alcun errore (tampoco addebitabile neppure per colpa

lieve al beneficiario);

- 6) anche in tema di "errore", la giurisprudenza amministrativa più recente ha elaborato un orientamento meno rigido, secondo il quale la doverosità del recupero, *non va applicata in via automatica, generalizzata e indifferenziata a qualsiasi caso concreto di indebita erogazione da parte delle amministrazioni di somme ai propri dipendenti, dovendosi aver riguardo alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, in particolare alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore che aveva determinato la corresponsione delle somme in contestazione, al lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte in riferimento alle correlative finalità* (Cons. Stato, sez. V^a, 13 aprile 2012, n. 2118; Cons. Stato, sez. VI^a, 27 ottobre 2014, n. 5314);
- 7) di recente sia il Consiglio di Stato sia la Cassazione hanno ritenuto necessario di rivedere l'orientamento alla luce degli approdi in materia da parte della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare di una pronuncia emessa in un caso di ripetizione di somme indebitamente corrisposte a titolo di assegno *ad personam* a un dipendente transitato per mobilità volontaria dal Ministero dell'Istruzione all'INPS (Corte EDU, 11 febbraio 2021, r.g. n. 4893/13, Casarin c. Italia). Secondo la corte sovranazionale la costante attribuzione nel tempo senza riserva di un emolumento avente carattere retributivo non occasionale ad un dipendente pubblico in buona fede, tale da ingenerare il legittimo affidamento sulla spettanza delle somme, impedisce la ripetizione di tale emolumento (benché indebito ai sensi delle disposizioni nazionali), in quanto comporterebbe la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione.
- 8) la Corte di Cassazione, in particolare, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., per contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost., in rapporto all'art. 1 del Protocollo 1 addizionale alla CEDU, nella parte in cui, in caso di indebito



retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente pubblico percipiente nella definitività dell'attribuzione, consente un'ingerenza non proporzionata nel diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni;

- 9) tenuto conto della peculiarità della questione, l'Amministrazione avrebbe dovuto promuovere un tentativo di conciliazione.

In via subordinata, senza recesso dalle contestazioni di cui sopra e ammesso per ipotesi l'applicazione della prescrizione decennale, si eccepisce:

- a) l'erroneità della revoca della deliberazione n. 351/1989;
- b) l'errata determinazione dell'importo da "restituire", essendo stato individuato nel gennaio 2012 il *dies a quo* per la decorrenza del recupero;
- c) la conseguente inefficacia della determinazione n. 160/309;
- d) l'aver considerato "atto interruttivo" la deliberazione n. 10 del 02/02/2022 e non il provvedimento dirigenziale (comunque inefficace) notificato al Dipendente il 22 (rectius 25) maggio 2022.

Tanto premesso il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

- accertato che il ricorrente ha avuto attribuito l'indennità per autonoma decisione del datore di lavoro e non dietro sua richiesta;



- accertato, altresì, che la procedura di concessione è stata assolutamente regolare e legittima e che non è il frutto di un qualsivoglia "errore";
- accertato che, per consolidata giurisprudenza, sono ripetibili soltanto gli importi corrisposti al lavoratore per errore;

Voglia condannare il Comune di Cerda, nella persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante:

- a riconoscere, in favore del ricorrente, la legittimità delle somme percepite a titolo di indennità di vigilanza ex art. 34 del D.P.R. 268/1987 e, conseguentemente, che non è tenuto a restituirle;
- a rimborsare al **Geom. CHIAPPONE** quanto finora trattenuto dalla retribuzione mensile (alla data odierna € 1.660,00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per mero tuziorismo e nella non temuta ipotesi che fosse riconosciuto il diritto del Comune a ripetere le somme pretese, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accertare l'erroneità della revoca della deliberazione n. 351/1989, l'errata determinazione dell'importo da "restituire", essendo stato individuato nel gennaio 2012 il *dies a quo* per la decorrenza del recupero e la conseguente inefficacia della determinazione n. 160/309.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.

In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale del Segretario Comunale *pro tempore* del Comune di Cerda sui seguenti capitoli di prova:

- A) Vero è che il ricorrente ha avuto attribuito l'indennità di vigilanza ex art. 34 del D.P.R. 268/1987 senza che ne avesse fatto richiesta;
- B) Vero è che il provvedimento concessorio (deliberazione di Giunta comunale n.351 del 13/12/1989) ha acquisito il visto di legittimità da parte dell'allora Commissione Provinciale di Controllo;

Sempre in via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

1. Copia della deliberazione della Giunta Municipale n.351 del 13 dicembre 1989;



2. Copia della deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 2 febbraio 2022;
3. Copia della Determinazione n.159 Reg. Uff. e n. 308 Reg. Gen. Del 25 maggio 2022;
4. Copia della lettera, inoltrata a mezzo posta certificata in data 11 luglio 2022, dell'Avv. Francesco GIUNTA;
5. Copia dei cedolini di retribuzione dei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, da cui risulta che il Comune ha già effettuato trattenute per un ammontare (a oggi) di € 1.660,00.

Con riserva di chiedere prova testimoniale in ordine alle difese che saranno spiegate dalla resistente nonché prova contraria a quella che eventualmente sarà richiesta da controparte con i testi indicati e altri che si riserva di indicare in un termine assegnando.

Si dichiara che il valore della causa è di € 8.431,65.

Salvo ogni altro diritto.

Termini Imerese, li 08.02.2023

Avv. Francesco GIUNTA




Nominato per essere rappresentato e difeso nel presente giudizio, l'Avv. Francesco Giunta.

Eleggo domicilio presso il suo studio sito a Termini Imerese in via Giuseppe Mazzini n. 14.

Vale per ogni fase o grado del giudizio. Per azioni cautelari ed atti esecutivi, nonché per transigere e rinunciare agli atti del giudizio. Per chiamata di terzi. Con ogni altra facoltà di legge, ivi compresa quella di nominare sostituti.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 e di autorizzare il trattamento dei miei dati sensibili.

Termini Imerese, il 28 giugno 2022

* 

PER AUTENTICA


Avv. Francesco Giunta



R.G. n. 420/ 2023

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE

Visto il ricorso;

Dispone la comparizione personale delle parti per l'udienza di
discussione del 20/03/2024 ore 09:30.

Onera il ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente
decreto, entro dieci giorni da oggi al convenuto il quale dovrà
costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Termini Imerese, 08/02/2023

IL GIUDICE



DICHIARAZIONE


EX ART. 16 BIS, COMMA 9 BIS, DL 179/2012

D.L. 90/2014

L'Avv. Francesco GIUNTA, (GNTFNC68S23G273D) nella sua qualità di difensore del Sig. CHIAPPONE Giuseppe, nato a Palermo il 6 ottobre 1959 (C.F.: CHP GPP N59R06 G273F) e residente in Cerda (PA) nella Contrada Zingara snc rappresentato e difeso per mandato allegato al Ricorso ex art. 414 c.p.c., attesta che i documenti informatici, uniti alla presente attestazione mediante allegazione della medesima busta di posta elettronica certificata ai fini del relativo deposito telematico in giudizio, sono conformi ai corrispondenti originali cartacei:

1. Ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 08.02.2023;
2. Fissazione udienza comparizione R.G.n. Lav. 420/2023 Cron. n. 2210/23 del 13.02.23.

Termini Imerese, li 14.02.2023



Avv. Francesco GIUNTA